



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 2F/18

T.F. 4/2018

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente est.

Avv. Cristiano Novazio

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento adottato in data 19 giugno 2018 ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Regolamento di Giustizia dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alberto Tognini nei confronti del Golf Club Argenta, del Sig. Michele Gotti e del Sig. Avio Fabbri.

FATTO

Con atto in data 19 giugno 2018 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alberto Tognini, deferiva innanzi a codesto Tribunale il Golf Club Argenta, il Sig. Michele Gotti e il Sig. Avio Fabbri, chiedendo che si procedesse nei loro confronti per l'accertamento dell'illecito di insegnamento abusivo del gioco del golf e per aver consentito una tale attività, nonché per l'applicazione delle sanzioni ritenute giuste e adeguate.

Premessa la comunicazione in data 7 giugno 2018 dello svolgimento di indagini, su segnalazione della PGAI, in ordine al presunto illecito sopra descritto, nell'atto di deferimento

si rappresenta che il Golf Club Argenta avrebbe “*proposto*”, ma in sostanza “*consentito*” a soggetti non autorizzati dalla FIG (nella specie, residenti nel Comune di Argenta, tesserati UISP – Unione Italiana Sport per Tutti) di usufruire di n. 3 lezioni di golf, di sei mesi di gioco in campo e di noleggio di apposita attrezzatura a titolo gratuito, indicando quale istruttore di golf il Sig. Avio Fabbri, istruttore riconosciuto dalla UISP con la qualifica di Operatore Sportivo Volontario (OSV)/istruttore di Golf Pitch & Putt e iscritto nel relativo elenco nazionale, nonché tesserato FIG.

Sul duplice presupposto che (i) ogni iniziativa di collaborazione tra soggetti aderenti alla FIG e alla UISP, anche a scopo promozionale, necessiti di apposita preventiva autorizzazione FIG, nella specie mancata, e che (ii) i soci UISP e i loro maestri accreditati sono facoltizzati a esercitare la propria attività esclusivamente all'interno delle loro strutture, potendo accedere a quelle della FIG solo previo tesseramento, il sostituto Procuratore individua una ipotesi di responsabilità a carico sia del Golf Club Argenta “*per aver consentito lo svolgimento dell'attività golfistica e di insegnamento del golf a soggetti non autorizzati dalla FIG per effetto di una collaborazione con altra associazione non preventivamente autorizzata dalla FIG*”, sia del tesserato Avio Fabbri, istruttore UISP, per aver “*collaborato illegittimamente a tale iniziativa non autorizzata, svolgendo attività di insegnamento nell'ambito di una struttura aderente alla FIG*”.

L'udienza di discussione dinnanzi al Tribunale Federale veniva fissata per il giorno 12 luglio 2018.

Si costituiva il Sig. Avio Fabbri con memoria difensiva del 6 luglio 2018 rilevando in via preliminare:

- 1) l'inammissibilità e la nullità dell'azione disciplinare e dell'atto di deferimento per violazione dell'art. 66, c. 1, del Regolamento di Giustizia Federale (a termini del quale l'azione disciplinare non può essere esercitata sulla base di sole “denunce anonime”), essendo la “segnalazione della PGAI” nel presente caso costituita solo da una e-mail del 26 marzo 2018, inviata dall'indirizzo di posta elettronica pgaitaly@tin.it (dunque un indirizzo di posta ordinaria e non certificata), dal quale non risulta né l'autore materiale né la provenienza, e dovendo pertanto

la stessa ritenersi “anonima”;

- 2) la nullità dell’atto di deferimento per violazione dell’art. 66, c. 4, e dell’art. 69, u.c., del Regolamento di Giustizia Sportiva e per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per essere stata omessa la comunicazione all’interessato dell’intenzione di procedere al deferimento nonché degli elementi che la giustificano. Rileva la difesa che nel presente caso l’unico atto inviato al Sig. Fabbri è quello del 7 giugno 2018, con cui la Procura ha comunicato genericamente l’esistenza di indagini, in esito alla segnalazione PGAI, al quale ha fatto seguito, direttamente, l’atto di deferimento del 19 giugno 2018;

- 3) la nullità dell’atto di deferimento per violazione dell’art. 66, c. 4, ultimo periodo e per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, per omessa indicazione delle norme asseritamente violate.

Nel merito la difesa rilevava l’infondatezza dei fatti contestati come descritti nell’atto di deferimento: i relativi rilievi possono tuttavia omettersi, stante la palese fondatezza della seconda e terza censura di diritto sollevate in via preliminare (su cui *infra*).

Si costituivano il Sig. Michele Gotti e l’Argenta Golf Club con memoria difensiva del 7.7.2018, rilevando come l’episodio in questione consistesse unicamente in una iniziativa assunta nel tentativo di promuovere il gioco del golf all’interno del circolo stesso, mentre al Sig. Fabbri, al di là della funzione di accoglienza dei tesserati UISP per presentarli al Circolo (al fine di un successivo tesseramento alla FIG) non era stata data alcuna ulteriore autorizzazione (con riferimento, in particolare, alla preparazione di volantini pubblicitari o all’utilizzo dell’immagine del circolo sui canali social).

Si costituiva infine la Procura Federale della Federazione Italiana Golf, nella persona del Procuratore Federale Avv. Paolo Berruti, chiedendo, all’esito delle memorie difensive depositate, il rigetto del deferimento e l’assoluzione con formula piena dei soggetti nei confronti dei quali era stato attivato il procedimento disciplinare per insussistenza degli illeciti disciplinari.

Il Collegio, all’udienza del 12 luglio 2018, si riservava.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il deferimento è nullo e come tale va dichiarato, per violazione degli artt. 66, c. 4, e 69, c. 5, del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Sancisce l'art. 66, c. 4, testé citato che il Procuratore federale, quando ritiene di non dover disporre l'archiviazione, *“entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria. (...) Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite ...”*.

Sancisce poi il successivo art. 69, c. 5, che *“il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia”*.

Ritiene il Collegio che tali norme non siano state osservate.

Risulta invero che con comunicazione del 7 giugno 2018 il sostituto Procuratore abbia dato notizia, ai soggetti interessati, dello svolgimento di indagini su segnalazione della PGAI in ordine al presunto svolgimento di attività abusiva di insegnamento del gioco del golf e per aver consentito tale attività.

Tuttavia, non risulta essere stata poi data alcuna successiva comunicazione non solo in ordine alla conclusione delle indagini, come prescritto dal citato art. 69, c. 5, ma anche – e soprattutto – in ordine alla intenzione di procedere al deferimento, comunicando gli elementi che la giustificano: comunicazione, quest'ultima, che andava effettuata entro il termine di venti giorni dalla formale conclusione delle indagini (circostanza anch'essa, come visto, non comunicata). Da quella comunicazione del 7 giugno si è infatti passati direttamente all'atto di deferimento del 19 giugno 2018 che peraltro, come correttamente evidenziato dalla difesa del Sig. Fabbri, contiene elementi di contestazione nuovi e diversi rispetto a quella comunicazione del 7 giugno 2018 (quanto alla pretesa mancanza di preventiva autorizzazione e/o approvazione federale dell'iniziativa promozionale e alla pretesa violazione della convenzione FIG-UIISP).

Cosicché la violazione delle norme procedurali quanto all'assunzione dell'atto di deferimento ha inciso altresì, compromettendolo, sul diritto di difesa dei destinatari dell'atto stesso, non consentendo agli stessi di assumere, nel corso della fase istruttoria, una posizione sugli specifici elementi (nuovi) di contestazione di cui al deferimento.

Né, del pari, l'atto di deferimento contiene l'indicazione delle norme che si assumono violate dalla condotta dei soggetti interessati: circostanza, quest'ultima, destinata a incidere anch'essa negativamente non solo sul diritto di difesa ma sulla regolarità del deferimento stesso, che risulta dunque nullo anche in ragione di siffatta omissione.

La nullità dell'atto di deferimento comporta inoltre, quale conseguenza diretta, la nullità altresì dell'azione disciplinare che ne è scaturita.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del deferimento promosso dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alberto Tognini con atto del 19 giugno 2018 e della conseguente azione disciplinare esercitata nei confronti del Golf Club Argenta, del Sig. Michele Gotti e del Sig. Avio Fabbri.

Così deciso in Roma, 12 luglio 2018

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente, est.



Avv. Cristiano Novazio
Componente

